



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 44 Reg. Delibere

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle spese -

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
FARINA PRIMAVERA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che negli ultimi anni sono state approvate numerose disposizioni che hanno introdotto obblighi di riduzione e contenimento delle spese correnti degli Enti Locali;

Considerato che a decorrere dall'esercizio 2018 se si approva il bilancio entro il 31 dicembre e viene rispettato il pareggio di bilancio dell'anno precedente, non si applicano le limitazioni di spesa relative a:

- ✓ Studi ed incarichi di consulenza (art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010);
- ✓ Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010).

Le mostre sono invece soggette a limiti;

- ✓ Sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 D.L. 78/2010);
- ✓ Attività di formazione (art. 6 comma 13 D.L. 78/2010);
- ✓ Stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da legge e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 D.L. 112/2008);

Preso atto che, per l'anno 2018, gli obblighi riguardanti gli Enti locali sono riportate nel seguente prospetto riassuntivo:

Norma	Tipologia	Decorrenza	
Art. 6 c. 7 D.L. 78/2010	Spese studi ed incarichi consulenza	Dal 1.1.2011	Tale spesa deve essere ridotta dell'80% rispetto alla spesa del 2009 e quindi non può essere superiore al 20% spesa 2009
Art. 6 e 8 D.L. 78/2010 (**)(***)	Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza e mostre	Dal 1.1.2011	Tale spesa deve essere ridotta dall'80% rispetto alla spesa del 2009 e quindi non può essere superiore al 20% spesa 2009.
	Mostre	Dal 2017	Le spese per la realizzazione delle mostre effettuate dagli enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza sono escluse dall'applicazione dei vincoli di contenimento della spesa pubblica previsti dall'articolo 6, comma 8 e 11, del decreto-legge n. 78/2010 (art. 22 comma 5-quater D.L. 50/2017)
Art.6 c.12 D.L. 78/2010 (**)	Missioni	Dal 1.1.2011	Tale spesa deve essere ridotta del 50% rispetto alla spesa del 2009 e quindi non può essere superiore al 50% spesa 2009.
Art. 6 c. 14 D.L. 78/2010	Autovetture	Dal 1.1/2011 Fino al 31.12.2012	La spesa per l'acquisto , la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture , nonché per l'acquisto di buoni taxi deve essere ridotta del 20% rispetto alla spesa del 2009 e quindi non può essere



			<p>superiore all'80% spesa 2009.</p> <p>La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.</p> <p>Questa disposizione, anche se non esplicitamente abrogata, dal 1.1.2014 dovrebbe essere sostituita dall'art. 5 c.2 del D.L. 95/2012.</p>
Art. 5 c. 2 D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 15 D.L. 66/2014 (****)	Autovetture	Dal 1.5.2014	<p>Divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 70% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Sono esclusi i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (quindi polizia locale) e i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.</p> <p>Questo limite di spesa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 101/2013, sale al 50% dei corrispondenti importi previsti per l'anno 2013 nel caso in cui gli enti non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 4 del Dpcm 25 settembre 2014 .</p>
Art. 6 c.3. D.L. 78/2010	Compenso revisori , OIV	Dal 1.1.2011 al 31.12.2017	<p>La disposizione che prevede il taglio del 10% dei compensi dei componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo è stata prorogata dall'art. 13 c. 1 del D.L. 244/2016 al 31.12.2017.</p> <p>Dal 2018, salvo ulteriori proroghe, non dovrebbe più essere applicato tale riduzione.</p>
Art. 27 c.1 D.L. 112/2008 (*)	Stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni	Dal 1.1.2009	<p>Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.</p>
Art. 12 c.1 ter D.L. 98/2011	Acquisto immobili pubblici	Dal 1.1.2014	<p>A partire dal 1 gennaio 2014, è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indifferibilità da parte del responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente .Art. 14-bis del D.L. 50/2017 esclude</p>



			l'obbligo dell'attestazione documentale dell'indispensabilità ed indifferibilità delle operazioni di acquisto effettuate a valere su risorse appositamente stanziare dal CIPE o cofinanziate dall'Unione Europea, ovvero dallo Stato e dalle Regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. Resta comunque ferma l'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio e l'obbligo di dare preventiva notizia dell'operazione sul sito internet istituzionale dell'ente.
Art. 1 c. 141 Legge 228/2012	Mobili e arredi	Dal 1.1.2013 al 31.12.2015	Tale spesa non può essere superiore al 20% delle corrispondenti spese sostenute in media negli anni 2010 e 2011. Sono escluse le spese per mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia e quelle relative ad acquisti funzionali alla riduzione degli oneri connessi alla conduzione degli immobili. In tal caso, l'organo di revisione economico finanziaria verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dal tetto.
Art. 1 c. 146 Legge 228/2012	Spese informatica	Dal 1.1.2013	Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Art. 3 c.1 D.L. 95/2012	Aggiornamento Istat per le locazioni passive	Dal 7 .7.2012 al 31.12.2017	Dal 7 luglio 2012 al 31.12.2017 (termine prorogato dall'art. 13 c.3 d.l. 244/2016) è stato previsto per i canoni di locazione passiva un blocco all'aggiornamento dell'indice ISTAT. Pertanto, alle locazioni passive che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (comprese quindi anche le Regioni, gli Enti locali, gli enti pubblici e le autorità indipendenti) pagato per immobili destinati a finalità istituzionali indipendentemente che la proprietà degli stessi sia pubblica o privata non si applica l'aggiornamento dell'indice ISTAT.

(*) Tali limitazioni non si applicano se il bilancio di previsione è approvato entro il 31.12 e l'ente rispetta il pareggio del bilancio (art. 21-bis D.L. 50/2017)

(**) La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013 hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente .

(***) tali limitazioni, ad eccezione delle mostre, non si applicano se il bilancio è approvato entro il 31.12 e l'ente rispetta il pareggio del bilancio (art. 21-bis D.L. 50/2017)



(****) Le disposizioni relative alle autovetture devono essere autonome intese, in quanto non possono essere invocati i principi di compensazione richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale 139/2012 e ripresi dalla deliberazione della Corte dei conti, sezione delle Autonomie 26/2013. Come ribadito dalla stessa Consulta nella sentenza 43/16, infatti, le disposizioni sulla spesa per autovetture si discostano dal modello di intervento sulla spesa previsto da precedenti norme e, in particolare, dall'articolo 6 del DL 78/2010.

Preso atto che, al fine dell'applicazione dei vincoli, vanno tenuti in considerazione anche le indicazioni fornite in questi anni da norme di legge e dalla giurisprudenza, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA DI SPESA	ATTIVITA' RICOGNITORIA
Consulenza e studi	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 6/CONTR/05, secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte relative;- gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Tali incarichi, anche se non contemplati nel testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto-tipologia degli incarichi di studio;- gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti. <p>L'attività ricognitoria deve tener conto delle spese per gli adempimenti obbligatori di legge, mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.</p> <p>A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano, secondo gli orientamenti della corte dei Conti, nella previsione normativa soggetta a limitazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi; <p>Non rientra, invece, sempre secondo la Corte, nella previsione normativa soggetta a limitazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò dedicati;- rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;- gli appalti e le esternalizzazione di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
Spese di rappresentanza	Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è quantificabile come spesa di rappresentanza.



	<p>A tal fine il Consiglio Comunale, con deliberazione di C.C. n. 30 del 28.11.2013, ha approvato apposito regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza.</p>
Relazioni pubbliche	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dell'art. 1, comma 4, della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;➤ la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;➤ la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente".
Pubblicità	<p>L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione per attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici e le pubblicazioni delle gare di appalto.</p>
Convegni e mostre	<p>L'attività ricognitoria delle spese è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte.</p>
Sponsorizzazioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro.</p> <p>Si richiama il Parere n. 1075/2010 della Sez. Regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia nel quale viene ritenuto che i contributi alle associazioni non rientrano nelle sponsorizzazioni.</p>
Missioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente.</p> <p>Nono sono state considerate le spese di viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell'ente.</p>
Attività di formazione	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative, intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.</p> <p>Sono stati esclusi dal taglio:</p> <ul style="list-style-type: none">- i processi "non strutturati nei termini della formazione", quali, ad esempio, la reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro, il tutoring, il mentoring e l'affiancamento;- le azioni formative finanziate con i fondi strutturali dell'U.E.;- l'attività di formazione di cui alla Legge 190/2012 in quanto, come espresso dalla Corte dei Conti Emilia Romagna con parere 276/2013 del 20 novembre 2013, l'attività di formazione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha carattere obbligatorio, e stante l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, nella



	fattispecie sia fuori dall'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art. 6 del D.L. 78/2010. E' altresì esclusa la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, come per esempio i corsi antincendio e primo soccorso.
Spese autovetture	L'attività ricognitoria ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi delle auto, escluse quelle per servizi istituzionali, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza.

Preso atto della tabella, redatta dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo, relativa ai tagli da effettuare ai sensi della normativa sopra richiamata per l'anno 2018, come depositata tra gli allegati al bilancio di previsione 2018;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese:

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dei limiti puntuali alle spese previste per le tipologie elencate nelle premesse del presente atto;
- 2) Di disporre che gli stanziamenti del bilancio di previsione dell'anno 2018, nonché i relativi impegni di spesa, dovranno rispettare i limiti imposti dalle disposizioni vigenti nel tempo in materia di riduzione delle spese;
- 3) Di demandare ai Responsabili di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi di riduzione del contenimento delle spese previsti dalle vigenti disposizioni, nonché quelle che potranno essere emanate nel corso dell'anno 2018, tenuto conto del mutevole quadro normativo di riferimento;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei conti.

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000) e s.m.i..

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 44 del 05.12.2017

AVENTE PER OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI CUI AL D.L. 78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE 122/2010 E S.M.I.

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 05.12.2017



Il Resp. del Servizio Finanziario
Aldo Paruscio

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 15 DIC. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Caiolo, 15 DIC. 2017

IL MESSO COMUNALE

Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali